

Napoli, 5 agosto 2013

Spett.le

A.P.N.E.C. - Associazione Professionale
Nazionale Educatori Cinofili

c.a. dott.ssa Laura Ferrigno

trasmissione a mezzo mail

avv. prof. Michele Sandulli
ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE
NELL'UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

avv. Claudia Pionati

avv. Antonio Nardone

avv. Federica Sandulli

avv. prof. Giacomo D'Atorre
ASSOCIATO DI DIRITTO COMMERCIALE NELL'UNIVERSITÀ
"UNIVERSITAS MERCATORUM" - ROMA

avv. Roberta Colao

avv. Gaetano Improta

avv. Mario Oliviero

avv. Fabio Preziosi

dott. comm. Maria Pascucci

avv. Bernadette Capizzi

avv. Pasquale Di Martino

avv. Angelo Di Palma

avv. Corrado D'Aiello

avv. Marina Fiore

avv. Maria Cristina Lanero

avv. Marco Mariano

avv. Serena Pagano

dott. Luigi Palmieri

avv. Enrico Santinelli

avv. Nadia C. Spagnuolo

dott. Andrea Avitabile

dott. Antonio De Blasio

dott. Alberto D'Errico

dott. Ivan Napolitano

dott. Domenico Sandulli

dott. Martina Sandulli

rag. Anna Guida

RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE
E CONTABILITÀ

www.sandulliassociati.it

80133 Napoli

Via Agostino Depretis, 53

Tel. + 39 081 247 1131

Fax + 39 081 245 2102

napoli@sandulliassociati.it

00187 Roma

Via XX Settembre, 3

Tel. + 39 06 4201 0231

Fax + 39 06 482 3727

roma@sandulliassociati.it

20122 Milano

Via Visconti di Modrone, 32

Tel. + 39 02 3653 7170

Fax + 39 02 3653 7174

milano@sandulliassociati.it

83100 Avellino

C.so Vittorio Emanuele II, 87

Tel. + 39 0825 32 120

Fax + 39 0825 792 430

avellino@sandulliassociati.it

c.f. - p.iva 07322340634

**Oggetto: Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili –
approvazione bilancio da parte del Consiglio Nazionale - parere**

Con riferimento all'oggetto, facendo seguito alla Vostra richiesta di parere in merito alla disposizione statutaria che affida al Consiglio Nazionale l'approvazione del bilancio dell'Associazione, Vi significo quanto segue.

1. - L'Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili è un'associazione "non riconosciuta" e come tale è regolata dagli artt. 36-42 c.c.

L'art. 36 comma 1 c.c., in particolare, stabilisce espressamente che "L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati"; pertanto nella individuazione delle regole cui subordinare il funzionamento dell'associazione non riconosciuta, per espressa disposizione normativa, viene data preminenza ai principi in materia di autonomia negoziale e di libertà di associazione.

La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che "Nonostante la disposizione contenuta nell'art. 36 c.c. secondo cui le associazioni non riconosciute sono regolate dagli accordi degli associati, queste si modellano, in virtù di un principio generale e costante, secondo una struttura organizzativa che non può prescindere dall'esistenza, accanto agli organi esecutivo e rappresentativo, di un organo deliberante (assemblea) formato da tutti i membri o associati, con la conseguenza che a fare ritenere l'inesistenza in concreto di tale organo non è sufficiente l'eventuale silenzio al riguardo dell'atto costitutivo, dal momento che a tale silenzio sopperiscono le norme che disciplinano le persone giuridiche in genere e le associazioni non riconosciute in particolare (art. 20 e 21 c.c.), a meno che la mancanza dell'organo assembleare dipenda da una precisa volontà di sopprimerlo in sede di modifiche apportate

a member of



allo statuto originario dell'associazione non riconosciuta. In tal caso, però, qualora si accerti che la trasformazione sia stata deliberata da organi dell'associazione non riconosciuta, dei quali venga fondatamente contestata la legittimità rappresentativa e risulti che la delibera di trasformazione non è mai stata approvata dall'assemblea, deve ritenersi la giuridica inesistenza della nuova associazione, il cui ordinamento, per difetto di presupposti essenziali richiesti dalla legge, si ponga in aperto contrasto con questa" (cfr. Cassazione Civile, 3 novembre 1981, n. 5791, in Giustizia Civile Massimario 1981, fasc. 11); concorde con tale orientamento, inoltre, è anche la dottrina (cfr. Galgano, *Le associazioni, le fondazioni, i comitati*, Padova, 1987).

Dalla lettura di tale decisione emerge chiaramente la ampia autonomia negoziale di cui godono le associazioni non riconosciute, nelle quali addirittura si potrebbe non avere un organo deliberante rappresentativo di tutti gli associati.

2. - L'Associazione, nel caso di specie, ha tra i suoi organi l'Assemblea Nazionale, unitamente al Consiglio Nazionale, alla Direzione Nazionale, al Collegio Nazionale dei Probiviri ed al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

L'art. 19 dello Statuto stabilisce che l'Assemblea elegge (tra gli altri organi) il Consiglio Nazionale, composto da venticinque membri *"con un'ampia rappresentanza regionale"* (cfr. art. 20 Statuto).

Il Consiglio Nazionale, tra le altre competenze analiticamente indicate nell'art. 22 dello Statuto, *"approva il bilancio consuntivo presentato dal Tesoriere e ne dispone la pubblicazione sul sito internet ufficiale dell'Associazione"*.

L'Associazione ha dunque previsto l'esistenza di un organo assembleare cui ha inteso affidare compiti peculiari al suo funzionamento, tra i quali però non rientra quello di approvare il bilancio.

Il problema è quindi verificare la legittimità di tale disposizione.

3. - In dottrina è stato affermato che anche nel caso delle associazioni non riconosciute (come è previsto in quelle riconosciute, ai sensi dell'art. 20 c.c.) spetta all'assemblea il compito di prendere le decisioni che riguardano la vita associativa, tra le quali rientra l'approvazione del bilancio (Alpa e Mariconda, *Codice Civile commentato*, II edizione, Ipsoa, 2009, p. 333).

Facendo applicazione dei principi in materia di autonomia negoziale e di libertà di associazione, però, la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza hanno anche chiarito che nelle associazioni non riconosciute di più vaste dimensioni, in cui diventa difficile assicurare la partecipazione di tutti gli associati all'assemblea, spesso si eleggono in assemblee parziali dei soggetti delegati che poi costituiscono un'assemblea separata, definita anche assemblea dei delegati, che risulta investita delle decisioni di maggiore conto (Corte di Appello di Trento, 22 dicembre 1984; Galgano, *Le associazioni, le*



fondazioni, i comitati, I grandi orientamenti di giurisprudenza civile e commerciale, diretto da Galgano, Padova, 1996).

Tra le decisioni di maggiore conto rientra, con tutta evidenza, quella relativa all'eventuale approvazione del bilancio.

4. – Nel caso che ci occupa, la decisione di conferire al Consiglio Nazionale, nominato – si badi - dall'Assemblea, il potere/dovere di approvare il bilancio troverebbe la propria legittima *ratio* nella difficoltà di riuscire a garantire la presenza di tutti gli associati all'assemblea in quanto diffusi su tutto il territorio nazionale.

Il Consiglio Nazionale, d'altronde, in quanto organo composto da soggetti nominati dall'Assemblea esprime evidentemente la volontà di tale ultimo organo.

E ciò garantisce anche il rispetto del “principio di uguaglianza reciproca” che autorevole dottrina (Bianca, *Diritto Civile*, II edizione, p. 389, Giuffrè, Milano) afferma inviolabile e potrebbe ritenersi non rispettato nell'ipotesi in cui l'associazione fosse assoggettata ad un potere decisionale che non sia espressione della volontà degli associati.

A ciò si aggiunga, poi, che la possibilità che il bilancio venga approvato da un organo i cui componenti sono nominati dall'assemblea è espressamente previsto, nelle società per azioni gestite secondo il sistema “dualistico”, dall'art. 2409 *terdecies* c.c..

Tale disposizione, sebbene non espressamente applicabile al caso di specie, consente comunque di ritenere possibile e lecito che l'assemblea nomini un organo al quale affidare, tra le altre competenze, l'approvazione del bilancio.

5. - In definitiva, tenuto conto della ampia autonomia negoziale di cui godono le associazioni e della circostanza che, comunque, il Consiglio Nazionale è un organo di espressione dell'Assemblea, appare allo scrivente che l'art. 22 dello Statuto, ove è previsto che il bilancio dell'Associazione venga approvato dal Consiglio Nazionale, sia pienamente legittimo.

A disposizione per ogni chiarimento.

Con i migliori saluti.

Avv. Prof. Michele Sandulli

